

QUESITO

All'Art.4 comma 4.1 (pag. 9) del Disciplinare Tecnico, è riportato "Il percorso di accompagnamento avrà piena realizzazione con il raggiungimento della autonomia reddituale e abitativa"; ciò significa che i "progetti personalizzati rivolti al superamento della condizione di disagio abitativo" dei beneficiari potranno essere considerati conclusi con successo e Vs. soddisfazione SOLAMENTE con l'acquisizione da parte del beneficiario di un reddito continuativo e di importo sufficiente a garantirne l'autonomia di vita del nucleo? E della disponibilità continuativa di un'abitazione?

RISPOSTA

Al momento della presa in carico da parte dell'Affidatario saranno concordati, tra referenti del Committente, referenti dell'Affidatario e beneficiari finali gli obiettivi da raggiungere con il percorso di accompagnamento, andando anche a definire il concreto significato di "autonomia reddituale e abitativa" per quella specifica situazione presa in carico; il monitoraggio in itinere del percorso potrà prevedere modificazioni degli obiettivi inizialmente previsti; l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere adeguatamente motivato.

QUESITO

In riferimento al quesito precedente, in assenza (o parziale presenza) del "raggiungimento della autonomia reddituale e abitativa" di un beneficiario, le attività svolte per esso, e i sostegni economici impiegati, potranno essere comunque rendicontate?

RISPOSTA

La valutazione del servizio realizzato dall'affidatario e quindi la possibilità di rendicontazione, terrà conto delle concrete azioni attivate a favore dei beneficiari finali; il mancato raggiungimento dell'obiettivo di "autonomia reddituale e abitativa" dovrà essere adeguatamente motivato.

QUESITO

All'Art.4 comma 4.1 (pag. 9) del Disciplinare Tecnico, è riportato che i "beneficiari (persone singole e nuclei familiari) ... possono trovarsi in diverse fasi di povertà abitativa: in condizioni di rischio di perdita della sicurezza abitativa (rischio di sfratto, o di avvio già in atto della procedura di sfratto) o in situazioni di perdita già avvenuta dell'abitazione (a seguito di sfratto già eseguito o altri eventi che hanno costretto alla perdita dell'abitazione)". È già stata prevista una ripartizione percentuale di beneficiari per ogni target per ciascun lotto?

RISPOSTA

Tale percentuale non è stata stabilita.

QUESITO

All'Art.3 (pag. 7) del Disciplinare Tecnico, è riportato "I beneficiari degli interventi saranno individuati dai Poli di Inclusione Sociale della Città e dovranno essere presi in carico dall'Affidatario"; sarà possibile, all'atto della segnalazione da parte dei Poli di Inclusione Sociale della Città, una valutazione congiunta della possibilità e dei tempi di presa in carico del beneficiario da parte dell'affidatario, in funzione della disponibilità di strutture abitative e di operatori attivi in quel momento?

RISPOSTA

La valutazione della possibilità e dei tempi della presa in carico saranno sempre frutto di valutazioni congiunte tra i referenti dei Poli di Inclusione Sociale e dei referenti dell'Affidatario, fermo restando che la decisione finale resta di competenza del Committente.

QUESITO

In caso di partecipazione di un Consorzio in nome e per conto di una cooperativa, il conto corrente infruttifero dedicato, a chi deve essere intestato? Può essere intestato alla cooperativa singola e non al Consorzio?

RISPOSTA

Risposta: Dovrà essere intestato all'aggiudicatario, quindi al consorzio se si sceglie questa forma di aggregazione.

QUESITO

I costi bancari per la gestione dei bonifici e del conto corrente bancario, dove vanno allocati? Dentro la cifra destinata ai beneficiari (euro 1.458.000,00 per es. sul Lotto 2) oppure nei 354.562,13?

lo stesso per i costi dei cedolini per le borse lavoro dei beneficiari, dove vanno allocati? Dentro la cifra destinata ai beneficiari (euro 1.458.000,00 per es. sul Lotto 2) oppure nei 354.562,13 ?

RISPOSTA

Ai sensi del capitolato "Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo" ivi compresi quindi i costi bancari e di elaborazione dei cedolini. Ai fini del calcolo, tuttavia, è utile ricordare che trattasi di prestazioni professionali/acquisto di servizi e quindi non possono essere allocati tra i trasferimenti ai beneficiari.

QUESITO

Dimostrazione della capacità tecnica e professionale: l'importo dei servizi analoghi deve essere raggiunto dal singolo concorrente o complessivamente dal raggruppamento e, in quest'ultimo caso, ci sono delle percentuali da rispettare tra i componenti il raggruppamento?

RISPOSTA

Complessivamente dal Raggruppamento, fermo restando quanto disposto dall'art. 48 del dlgs 50/2016. Non sono state definite percentuali, tuttavia la mandataria/capofila deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

QUESITO

Offerta Economica: tra gli allegati a disposizione sul sito non abbiamo trovato il fac-simile Allegato 4bis, è possibile averne copia?

RISPOSTA

E' stato pubblicato: <http://bandi.comune.torino.it/bando/procedura-aperta-402018>